

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2873/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2566/91 <sup>(5)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91 <sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1991/1992 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1722/91 <sup>(10)</sup> e (CEE) n. 1723/91 <sup>(11)</sup> del Consiglio;

considerando che in assenza, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, dell'adeguamento dell'importo della restituzione per i semi di colza e di ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti,

l'importo della restituzione per detta campagna ha potuto essere calcolato solo in via provvisoria sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1990/1991; che l'importo va pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno note le consegna del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che l'articolo 27bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE prevede che l'adeguamento dell'importo per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna per la campagna di commercializzazione 1991/1992 è fissato in modo che il prezzo indicativo adeguato sia lo stesso in Spagna come nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio <sup>(12)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione <sup>(13)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 244 del 31. 8. 1991, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(8)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 23.

<sup>(10)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 31.

<sup>(11)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 33.

<sup>(12)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

<sup>(13)</sup> GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 7.

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 <sup>(2)</sup>, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio <sup>(3)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ecu, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90 <sup>(5)</sup>, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo o diminuito del 7,5 % sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

e

— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale, previa applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(7)</sup>,

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), la differenza tra:

— il tasso di conversione agricolo

e

— la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi, previa applicazione del coefficiente di cui alla lettera a), secondo trattato;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ecu e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.

2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

<sup>(1)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

4. Tuttavia, l'importo della restituzione per la colza e il ravizzone per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 1°

ottobre 1991 per tener conto delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

#### ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10 (1)	1° term. 11 (1)	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
<b>1. Restituzioni nominali (ECU):</b>						
— Spagna	13,500	13,778	—	—	—	—
— Portogallo	20,470	20,748	—	—	—	—
— altri Stati membri	13,500	13,778	—	—	—	—
<b>2. Restituzioni finali:</b>						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	31,78	32,44	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	35,81	36,55	—	—	—	—
— UEEL (FB/Flux)	655,51	669,01	—	—	—	—
— Francia (FF)	106,59	108,79	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	121,23	123,72	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	11,863	12,108	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	10,606	10,827	—	—	—	—
— Italia (Lit)	23 780	24 269	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	3 261,96	3 311,33	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	2 116,64	2 158,57	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 371,82	4 429,83	—	—	—	—

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.